



Comune di Chiaverano
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI DI
PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.05.2026

Articolo 1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto utilizzo delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative.

Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di tutti i frequentatori dei parchi pubblici comunali.

Articolo 2. Parchi e giardini di proprietà comunale - Ubicazione

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e i giardini di proprietà comunale attrezzati con giochi e arredo urbano, contraddistinti da apposita segnaletica e posizionati su tutto il territorio comunale.

Articolo 3. Norme generali di comportamento

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate con cura e attenzione.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' vietato l'accesso al parco giochi:

- ai cani o ad altri animali,
- alle biciclette e altri velocipedi (monopattini, skateboard, ecc..)
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché ai mezzi utilizzati da persone diversamente abili e mezzi di soccorso e/o di polizia).

E' vietato altresì:

- fumare
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- arrecare danni alle piante e alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;
- soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti servizi igienici
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 23.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;
- usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini da chi ha superato il 14° anno di età;

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Gli organi preposti alla sorveglianza verificano il rispetto delle presenti norme regolamentari e procedono alla contestazione delle eventuali violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 4. Uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso dei sopracitati parchi e giardini da parte di soggetti giuridici, enti e associazioni diversi dal Comune di Chiaverano, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Chiaverano, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc., per organizzare attività di carattere benefico o commerciale.

Il Comune di Chiaverano concederà l'utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che per la stessa data o per lo stesso periodo di utilizzo non siano state già autorizzate altre manifestazioni.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio, fermo restando che non possono essere rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco o dei giardini.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude l'accesso al pubblico.

Articolo 5. Manutenzione dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini e delle relative infrastrutture e attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

Articolo 6. Sanzioni

Per quanto non diversamente disciplinato dalla Legge, alle violazioni al presente Regolamento comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori è applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Articolo 7. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.